

STATUTO E REGOLAMENTI

L'Ente Bilaterale è costituito come

una libera associazione sindacale senza fini di lucro ai sensi del Capo III, Titolo II - Libro Primo del Codice Civile, denominata "E.B.A.P." (*Ente Bilaterale dell'Artigianato Piemontese*).

Capo III - Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

Art. 36. Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute.

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.

ART. 2 - SCOPO E FINALITA'

L'E.B.A.P. ha lo scopo di attuare quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro e da accordi nazionali e regionali sottoscritti tra Confartigianato, CNA, CASA e CGIL, CISL, UIL.

In diretta attuazione degli scopi suddetti l'ente potrà:

erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese associate, che siano state interessate da riduzioni - sospensioni temporanee delle attività, anche allo scopo di evitare cessazioni di rapporto di lavoro;

erogare provvidenze alle imprese associate ed ai loro dipendenti;

.....
La attuazione dei sopradefiniti scopi sarà disciplinata dal regolamento dell'Ente.

Nel diritto il termine **regolamento** viene usato per designare atti normativi emanati da organi dello stato, enti pubblici, organizzazioni internazionali ed **anche enti privati** per disciplinare determinate materie o il proprio funzionamento.

Il Regolamento è l'insieme delle indicazioni che garantiscono la piena operatività nell'ambito delle intese tra le Parti sociali e delle decisioni assunte in merito dal Consiglio Direttivo (o di Amministrazione).

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente e il Vice Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutti gli Organi di cui sopra, con esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti, sono paritetici fra le OO.AA e le OO.SS.

ASSEMBLEA

La Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei membri aventi diritto al voto.

In seconda convocazione la deliberazione a maggioranza è valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.

Nel caso di parità di voti ...

APPROVA IL REGOLAMENTO SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

IN GENERALE

L'assemblea dell'associazione è l'organo formato da tutti i soci, che hanno sempre il diritto a parteciparvi. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno.

I poteri dell'assemblea in via ordinaria sono:

- l'elezione del consiglio direttivo, del presidente, del revisore dei conti;*
- l'approvazione del rendiconto contabile economico-finanziario e della relazione annuale;*
- decidere la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;*
- approvare il programma annuale delle attività;*

I poteri dell'assemblea, in via straordinaria, sono:

- deliberare sulle richieste di modifica dello statuto;*
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione;*
- deliberare sulla nomina del liquidatore.*

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente,

IN GENERALE

I poteri del consiglio direttivo sono quelli di gestire l'associazione, promuovere le attività e amministrare l'associazione. E' l'organo "esecutivo".

Solitamente, i poteri del consiglio direttivo riguardano:

- prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;*
- adottare provvedimenti disciplinari;*
- compilare il rendiconto contabile annuale;*

*redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
approvare il programma dell'Associazione;
fissare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all'Assemblea;
aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.
Ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
determinare e deliberare il rimborso delle spese sostenute dai soci per promuovere e organizzare le attività dell'associazione e gli eventuali contributi di natura forfetaria a favore degli stessi soci.*

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte ai Soci, ai terzi ed in giudizio; in caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente.

IL VERSAMENTO ALLA BILATERALITÀ

L'entità del versamento all'Ente Bilaterale è definito da Accordi nazionali e regionali, recepiti dagli organismi gestionali dell'Ente (Consiglio Direttivo, di Amministrazione, Comitato Esecutivo).

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

CIRCOLARE N. 43 DEL 15/12/2010

Oggetto: versamento contributi enti bilaterali

una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una determinata prestazione (per esempio una assistenza sanitaria integrativa ovvero il trattamento di sostegno al reddito erogato dagli enti bilaterali) rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, l'iscrizione all'ente bilaterale rappresenta nient'altro che una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro. Sicché, là dove espressamente previsto dai contratti collettivi, ogni singolo prestatore di lavoro matura un diritto contrattuale di natura retributiva – alla stregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa - nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di riferimento che potrà essere adempiuto attraverso il riconoscimento di una somma o di una prestazione equivalenti a quella erogata dal sistema bilaterale di riferimento ai diversi livelli, nei limiti ovviamente degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ INPS

Sulla quota di versamento all'ente bilaterale a carico dell'impresa deve essere versato il contributo di solidarietà INPS "oneri previdenziali" (Art. 9 bis Legge 01/06/91 n° 166 comma 2°), pari al 10% della quota di Sostegno al Reddito destinata a prestazioni a favore dei lavoratori dipendenti; esso dovrà essere versato dai datori di lavoro tramite DM10/Uniemens di competenza del mese per il quale si è versata la quota.

ART. 9 BIS LEGGE 01/06/91 N° 166 COMMA 2°

L'art. 9 bis dispone che:

"1. L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve essere interpretato nel senso che sono escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale le contribuzioni e somme versate o accantonate, anche con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a finanziamento di Casse, Fondi, Gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. "

"2. Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza integrativa che disciplinino i regimi contributivi cui assoggettare le contribuzioni versate ad Enti, Fondi, Istituti che gestiscono forme di previdenza o assistenza integrativa, e le prestazioni erogate dai Fondi stessi, a decorrere dal periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le contribuzioni o le somme di cui al comma 1 e' dovuto un contributo di solidarietà' ad esclusivo carico dei datori di lavoro nella misura del dieci per cento in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.

Comunicazione EBNA Prot. 31 EA/nr del 20 marzo 1997

"Il Ministero del Lavoro, in ordine alla natura delle prestazioni erogate ai lavoratori dai Fondi Bilaterali, ai fini delle agevolazioni in materia di contratti di solidarietà, previste dall'art.5, comma 8, della legge 236/1993, come successivamente modificato dal comma 2 dell'art. 4 della legge n. 451/1994, ha chiarito che tali Fondi sono soggetti erogatori di prestazioni e che è quindi estensibile alle prestazioni erogate dagli stessi la disciplina ed il regime contributivo dei contratti di solidarietà.

Deve essere pertanto affermato il principio che le quote degli accantonamenti effettuati ai suddetti Fondi, finalizzati agli interventi a sostegno del reddito del lavoratore, devono essere soggette al regime contributivo del 10% di cui all'art. 9-bis, secondo comma, della legge n. 166/1991.

L'omesso versamento del contributo di solidarietà è sanzionato dall'INPS.

Occorre peraltro sottolineare che il mancato versamento delle quote di accantonamento, sulle quali è dovuto il contributo di solidarietà ex art. 9-bis della legge n. 166/1991, deve essere considerata come ipotesi di "retribuzione non corrisposta" di cui alla previsione normativa dell'art. 6, comma 9, della citata legge n. 389/89 (lavoratori che "siano retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1 comma 1"), proprio perché le predette quote hanno funzione di concorrere alla determinazione del trattamento economico complessivo del lavoratore, per il tramite del Fondo."

LEGGE 236/93

"INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE"

Art. 5

(Contratti di solidarietà)

[5] Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione

di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. La presente disposizione non trova applicazione in riferimento ai periodi successivi al 31 dicembre 1995.

[8] Le disposizioni di cui al comma quinto trovano applicazione anche per le imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di 16 dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non superiore a quella corrispondente alla metà del contributo pubblico destinato ai lavoratori.

Decreto legge 16 maggio 1994, n. 299 convertito dalla LEGGE 19 LUGLIO 1994, N. 451

Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali

Art. 4

Norme in materia di contratti di solidarietà

1. All'articolo 13 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 3 é abrogato ed il comma 2 é sostituito dal seguente:

"2. Nelle unità produttive interessate da contratti di solidarietà e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, le condizioni alle quali é consentito il cumulo dei due distinti benefici sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41."

2. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, é sostituito dal seguente:

"8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori."

PROPOSTA DI MODIFICA N. 42.0.1 AL DDL N. 3249

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Fondi di solidarietà bilaterali)

1. In alternativa al modello previsto dall'articolo 42 e dalle relative disposizioni attuative di cui all'articolo 44 e seguenti, in riferimento ai settori di cui al comma 1 del medesimo articolo 42 nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell'artigianato, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato comma 1 possono, nel termine di sei mesi dalla predetta data di entrata in vigore della presente legge, adeguare le fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali alle finalità perseguite dall'articolo 42, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli accordi e i contratti collettivi definiscono:

a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento;

b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale, anche tenendo conto di quelle previste dall'articolo 46, comma 2;

c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo;

d) la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale di cui all'articolo 42, comma 10;

e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi.

3. In considerazione delle finalità perseguite dai fondi di cui al comma 1, volti a realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, sono dettate disposizioni per determinare:

a) requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione del fondo medesimo;

b) criteri e requisiti per la gestione dei fondi e per la loro contabilità; modalità volte a rafforzare la

c) funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la d) determinazione di standard e parametri omogenei.

4. L'indennità di cui all'articolo 22 della presente legge è riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 23 e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico dei Fondi bilaterali di cui al presente articolo, ovvero a carico dei Fondi di solidarietà di cui sia articolo 42. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate da computare in un biennio mobile. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 6.

6. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire

alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».